

Civile Sent. Sez. 2 Num. 39368 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 10/12/2021

SENTENZA

PER IL RICORSO
INCIDENTALE

sul ricorso 21213-2016 proposto da:

PAOLINELLI MARIA FANNY, FILIPPPONI ALESSANDRO LUIGI,
elettivamente domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato
AGOSTINO GIORDO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

PAOLINELLI MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANICIA 6, presso lo studio dell'avvocato ENRICA BASTONI,
rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ALBERTO
NENCINI, giusta procura in calce al controricorso ;

- ricorrente incidentale -

nonché

1936/21

FILIPPONI GIUSEPPINA LAURA FRANCA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO MASALA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente incidentale -

nonché

PAOLINELLI CRISTIANO PERICLE MANLIO, PAOLINELLI ELISABETTA BRUNA AGOSTINA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA SERRA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 158/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 12/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti incidentali Paolinelli Cristiano Pericle Manlio e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina, nonché da Paolinelli Mirella in prossimità dell'udienza;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa ANNAMARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udita l'Avvocato Federica Occhioni, per delega dell'Avvocato Carlo Alberto Nencini per Paolinelli Mirella;

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Paolinelli Mirella, Paolinelli Cristiano Pericle Manlio e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari Paolinelli Maria Fanny, Filipponi Alessandro Luigi e Filipponi Giuseppina Laura Franca, deducendo che Rais Elisabetta, madre di Paolinelli Mirella, Paolinelli Maria Fanny e

Paolinelli Antonio, al quale erano succeduti per rappresentazione i figli Cristiano Pericle Manlio e Elisabetta Bruna Agostina, aveva disposto dei propri beni relitti con testamento il cui contenuto risultava lesivo della quota di riserva degli attori, stante il valore delle assegnazioni testamentarie effettuate in favore dei convenuti.

Si costituiva Paolinelli Maria Fanny che contestava la fondatezza della domanda, deducendo che l'attrice Mirella Anna aveva ricevuto in vita dalla madre la donazione di un immobile e che i beni assegnati agli altri attori erano idonei a soddisfare la quota di legittima vantata.

Quanto all'hotel che le era stato attribuito per testamento, esponeva che era stato oggetto di rilevanti lavori di ristrutturazione intrapresi quando era ancora in vita la de cuius, senza che questa ne avesse sostenuto i costi, di tal che occorreva tenere conto di tale circostanza, chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle somme impiegate a tale titolo nonché di quelle anticipate per tasse di successione ed altri debiti ereditari.

Il Tribunale adito, con la sentenza n. 626 del 2011, ha rigettato sia la domanda principale che quella riconvenzionale, escludendo che la quota di legittima fosse stata lesa e ritenendo non provati i debiti ereditari indicati dalla convenuta. Avverso tale sentenza proponevano separati appelli, poi riuniti, Paolinelli Mirella e Paolinelli Pericle ed Elisabetta, cui resisteva con appello incidentale Paolinelli Maria Fanny.

La Corte d'Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 158 del 12 aprile 2016, ha accolto parzialmente l'appello principale di Paolinelli Mirella, rigettando quello incidentale degli altri due originari attori, e per l'effetto, ritenuta la lesione della quota di legittima dell'appellante



principale, ha disposto integrarsi la stessa con la condanna di Paolinelli Maria Fanny, Filipponi Alessandro Luigi e Filipponi Giuseppina Laura Franca al pagamento della somma di € 126.117,58, di cui € 84.078,39 a carico della prima, € 35.032,67 a carico del secondo ed € 7.006,52 a carico della terza, oltre interessi, sulle stesse somme di anno in anno rivalutate. Ha altresì condannato Paolinelli Maria Fanny al rimborso delle spese del doppio grado in favore di Paolinelli Mirella, compensando invece le spese tra le altre parti.

Riteneva la Corte che fosse fondato l'appello principale alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello.

Disattesa l'eccezione di tardività dell'appello e di improponibilità della domanda ex art. 564 c.c., avendo gli attori accettato l'eredità con beneficio di inventario, era disattesa anche l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata in relazione alla sua generica formulazione, posto che gli attori avevano dettagliatamente indicato in citazione i beni richiamati nel testamento, individuando anche le ragioni per le quali l'attribuzione testamentaria doveva reputarsi lesiva della loro quota di legittima.

Nel merito, ricordava la Corte che tra i beni relitti dovevano includersi anche le somme indicate nella denuncia di successione, pari ad € 178.363,02, mentre occorreva tenere conto anche della donazione immobiliare effettuata in favore di Paolinelli Mirella Anna.

Rilevava altresì che per i mappali siti in località Balai doveva tenersi conto dei valori accertati dalla commissione tributaria, in quanto non si poteva prendere in esame l'asserito diritto di poter richiedere al Comune di Porto Torres la loro permuta con altri terreni edificabili.



Infatti, i terreni in esame erano stati riclassificati in zona H di salvaguardia, privi quindi di attitudine edificatoria, ed era solo generica la disponibilità del Comune ad assicurare forme di permuta con altri terreni edificabili di proprietà comunale. Sebbene nel 2009 alcuni proprietari del comparto 6, ex zona C avessero avanzato richiesta di permuta al Comune, non risultava che in tale comparto vi fossero anche i terreni oggetto di causa né la richiesta era stata sottoscritta dall'appellante cui i terreni erano stati assegnati dalla de cuius.

Per l'effetto doveva ritenersi che gli stessi avessero perso la loro attitudine edificatoria e che quindi andavano così considerati ai fini della riunione fittizia.

Dall'ammontare della massa, quale frutto della sommatoria del relictum e del donatum, andavano poi detratti i debiti che consistevano in massima parte nelle somme impiegate per il pagamento dei lavori effettuati sul complesso alberghiero appartenente alla de cuius.

Si trattava di lavori effettuati prima della morte e che non risultavano essere stati pagati dalla defunta, sicché il relativo importo costituiva un debito ereditario.

La determinazione di tale debito era poi avvenuta sulla scorta della documentazione prodotta da Paolinelli Fanny Maria, con valutazione condivisa dal CTU e rimasta priva di contestazioni.

Alla somma de qua andava poi aggiunto l'importo anticipato dalla convenuta per il servizio funerario, per le spese di successione e per la pubblicazione del testamento.

Tenuto conto dei debiti, la quota di legittima vantata da ognuno dei tre figli della de cuius (e dai due nipoti Paolinelli, per rappresentazione del padre Antonio) era quindi pari ad € 336.846,92.

Paolinelli Pericle ed Elisabetta avevano ricevuto per testamento beni di valore pari ad € 280.537,00, ma la distribuzione in tre quote eguali delle somme cadute in successione, con la percezione di ulteriori € 59.454,234, elideva per questi la riscontrata lesione.

Diverso discorso andava invece fatto per Paolinelli Mirella, che aveva diritto ad un'integrazione della legittima pari ad € 185.571,92.

Una volta attribuita ~~di~~ la somma pari ad un terzo delle liquidità cadute in successione, la lesione residua ammontava ad € 126.117,58, che andava reintegrata riducendo le attribuzioni ricevute dai convenuti.

Tenuto conto del valore del bene attribuito a Paolinelli Fanny Maria e dei beni attribuiti a titolo di legato ai germani Filipponi, la reintegrazione andava effettuata riducendo in via proporzionale le rispettive attribuzioni, disponendo quindi che ognuno dei convenuti versasse a favore dell'attrice le somme come individuate in dispositivo, il tutto con interessi e rivalutazione.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Paolinelli Maria Fanny e Filipponi Alessandro Luigi sulla base di quattro motivi.

Paolinelli Mirella ha resistito con controricorso.

Ha proposto autonomo ricorso Filipponi Giuseppina Laura Franca sulla base di tre motivi.

A tale ricorso ha resistito con controricorso Paolinelli Mirella.

Hanno proposto autonomo ricorso Paolinelli Cristiano Pericle Manlio e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina affidato ad un motivo, illustrato da memorie.

A tale ricorso ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo Paolinelli Mirella Anna.

Analogamente ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale articolato in tre motivi Filipponi Giuseppina Laura Franca.

Hanno resistito con controricorso Paolinelli Maria Fanny e Filipponi Alessandro Luigi.

Paolinelli Mirella ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale proposto da Filipponi Giuseppina Laura Franca.

Paolinelli Mirella e Paolinelli Cristiano Pericle Manlio e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva il Collegio che avverso la medesima sentenza risultano essere stati proposti tre autonomi ricorsi principali separatamente avanzati dalle varie parti che hanno preso parte al giudizio di appello, sicché, per ragioni di ordine cronologico, la qualifica di ricorso principale deve essere attribuita al ricorso proposto per primo in ordine di tempo, e cioè al ricorso avanzato da Paolinelli Maria Fanny, convertendosi gli altri ricorsi principali in ricorsi incidentali (cfr. ex multis Cass. n. 33809/2019).

E' pur vero che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, tuttavia nella fattispecie, il primo ricorso, come detto proposto da Paolinelli Maria Fanny e Filipponi Alessandro Luigi risulta essere stato notificato solo nei confronti di Paolinelli

Mirella, e ciò anche avuto riguardo alla natura personale dell'azione di riduzione, e tenuto conto dell'esito del giudizio di appello che aveva visto riconosciuta la soccombenza dei ricorrenti solo nei confronti dell'attrice predetta.

Ne consegue che devono invece ritenersi ammissibili i successivi ricorsi definiti principali proposti da Filipponi Giuseppina Laura Franca, a loro volta rivolti solo nei confronti di Paolinelli Mirella, ed infine da Paolinelli Cristiano Pericle Manlio e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina, mai però destinatari della notifica dei precedenti ricorsi.

In assenza di notifica dei precedenti ricorsi, l'ultimo ricorso deve poi ritenersi tempestivo, non potendo accreditarsi l'eccezione di inammissibilità per tardiva proposizione come sollevata in controricorso dalla difesa di Paolinelli Maria Fanny e Filipponi Alessandro Luigi, atteso che, in assenza anche di notifica della sentenza, tale ultimo ricorso risulta avanzato nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., pari ad un anno *ratione temporis* (trattandosi di giudizio vertente in primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009), atteso che essendo stata la sentenza pubblicata in data 12 aprile 2016, il detto termine, tenuto conto anche della sospensione feriale (pari a 31 giorni) veniva a scadere sabato 13 maggio 2017, con la conseguente proroga al lunedì 15 maggio, giorno cui risale la richiesta di notifica del ricorso, idonea a manifestare il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione.

2. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale avanzato da Filipponi Giuseppina Laura Franca, sollevata dalla difesa di Paolinelli Mirella sul presupposto che i rispettivi motivi di ricorso conterrebbero la contemporanea denuncia dei vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che (Cass. n. 9793/2013) è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (conf. Cass. S.U. n. 7770/2009; Cass. n. 8915/2018; Cass. n. 24493/2018), e ciò anche alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 17931/2013) secondo cui ancorché il ricorso per cassazione, abbia ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., e debba essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non presuppone però la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Ad avviso della Corte i motivi di cui ai ricorsi sopra indicati appaiono adeguatamente articolati e soddisfano i requisiti di forma – sostanza prescritti dal codice di rito ai fini della loro ammissibilità.

Quanto al ricorso incidentale avanzato da Paolinelli Cristiano Manlio Pericle e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata in controricorso dai ricorrenti principali, dovendosi escludere che lo stesso sia stato redatto in violazione del cd. principio di autosufficienza.

3. Va invece dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi incidentali, espressamente qualificati come tali, avanzati da Filipponi



Giuseppina Laura Franca e Paolinelli Mirella, a seguito della notifica del ricorso incidentale avanzato da Paolinelli Cristiano ed Elisabetta, e ciò in applicazione del principio di cd. consumazione del potere di impugnazione.

Infatti, va ricordato che Paolinelli Mirella risulta direttamente destinataria passiva del ricorso principale, e che Filipponi Giuseppina Laura Franca aveva in precedenza proposto autonomo ricorso (da qualificare come incidentale per quanto sopra esposto).

Infatti, quanto alla posizione della Filipponi, va ricordato che la proposizione del ricorso principale per cassazione (ancorché nella fattispecie debba essere poi qualificato come incidentale) determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria (Cass. n. 9993/2016; Cass. S.U. n. 2568/2012; Cass. n. 27898/2011).

Analogamente, quanto alla posizione di Paolinelli Mirella, essendo il motivo di ricorso incidentale in esame volto a sollecitare una diversa considerazione del passivo ereditario, e ciò in vista dell'interesse ad una maggiore quantificazione della propria quota di riserva, la doglianza, stante la soccombenza sul punto, andava già dedotta a seguito della notifica del primo ricorso, così che l'essersi limitata a resistere con solo controricorso, con la maturazione del termine anche per la proposizione del ricorso incidentale, decorrente dalla notifica

del ricorso principale, rende evidente come il corrispondente diritto di impugnazione si sia consumato e sia stato quindi esercitato tardivamente, non potendo la parte trarre vantaggio dalla successiva proposizione del ricorso di Paolinelli Cristiano e Elisabetta (in tal senso si veda Cass. n. 5695/2015, per cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, e senza che tale principio trovi deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, o riguardo all'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione; si veda anche. Cass. n. 448/2020).

Né potrebbe invocarsi la diversa qualificazione del ricorso in esame come incidentale tardivo, dovendosi aderire al principio per cui (Cass. n. 17614/2020) le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della



sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.

Nella fattispecie trattandosi di adesione al ricorso principale dei figli di Paolinelli Antonio, e comunque trattandosi di un'impugnazione correlata ad un interesse già sorto per effetto del ricorso principale, che intendeva contestare la stessa sussistenza della lesione in capo a Paolinelli Mirella, la doglianza non poteva essere proposta in via incidentale, e abbondantemente oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.

4. Il primo motivo del ricorso principale di Paolinelli Maria Fanny e Filipponi Alessandro Luigi, rivolto come detto alla sola Paolinelli Mirella, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, 164, 342, 345, 346 c.p.c. nonché l'omesso esame (motivazione inesistente o apparente, in quanto fondata su affermazioni fra loro contrastanti ed inconciliabili) circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, quanto alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione e/o di alcune domande formulate per la prima volta in appello.

Si deduce che in primo grado gli attori si erano limitati a richiedere la sola declaratoria di nullità o inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva con la richiesta di integrare in corrispondenza la quota in questione.

Tale richiesta però non risultava adeguatamente corroborata in quanto la citazione mancava di ogni indicazione in ordine alle modalità di restituzione dei beni interessati dalla riduzione.

In appello invece era stata specificamente indicata la somma che sarebbe stata necessaria per reintegrare la legittima della controparte.



Trattasi però di una richiesta che vale a denotare la proposizione di una domanda nuova, della quale era stata eccepita l'inammissibilità.

Inoltre la motivazione della sentenza appare evidentemente viziata nella parte in cui ha ritenuto validamente formulata la domanda originaria per essere stati indicati i beni di cui al testamento, chiedendo la riduzione delle disposizioni lesive, trascurando invece di considerare che sull'attore incombe il preciso onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, e di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se vi sia stata lesione della quota di riserva.

4.1 Il motivo è evidentemente infondato.

Quanto al contenuto dell'atto di citazione per la proposizione dell'azione di riduzione, si rileva che la giurisprudenza più recente di questa Corte, rivedendo le precedenti affermazioni rese sul punto, ha statuito che l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relictivi ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della



lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione (Cass. n. 18199/2020).

Nella stessa sentenza è stato poi affermato che il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.

Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata si sia conformata a tale principio come si rileva dalla motivazione resa a pag. 5, nella parte in cui si ricorda che gli attori già in primo grado avevano dettagliato i beni indicati nel testamento della de cuius, indicando altresì le ragioni per le quali la loro attribuzione era idonea a ledere la quota di legittima.

Ha altresì ricordato come le conclusioni rese in primo grado non fossero limitate alla sola riduzione, con la declaratoria di inefficacia delle disposizioni lesive, ma contenessero anche la richiesta di integrare la quota dei legittimari, richiesta che sottende quindi anche quella di restituzione dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie nei limiti in cui pregiudicano la quota di riserva degli attori.

Ne deriva che la quantificazione in termini monetari della lesione patita, come precisata in sede di appello, non si



connota come domanda nuova o modificazione delle domande proposte in citazione, ma rappresenta una mera specificazione della domanda, alla luce degli sviluppi anche istruttori intervenuti nel corso del giudizio, sollecitandosi a tal fine anche un rivisitazione delle conclusioni raggiunte in sede di CTU.

Né può ritenersi idonea a dar vita ad una domanda nuova, ed inammissibile, la precisazione fatta dalla appellante secondo cui la reintegra della lesione sarebbe dovuta avvenire in denaro, posto che, riservata alla disamina del secondo motivo del ricorso principale, la correttezza dell'adozione di tale metodo di reintegra, non è preclusa però in astratto la possibilità che il ristoro del diritto del legittimario, ove ne ricorrano le condizioni, possa avvenire in denaro, anziché, come invece preferibilmente imposto dalla legge, in natura.

5. Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., degli artt. 553, 554, 558, 560, 561, 713 e ss., 720 c.c., nonché degli artt. 1224 e 1277 c.c., con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si ribadisce quanto già esposto in occasione del primo motivo, e cioè che la richiesta dell'attrice era solo quella di vedere reintegrata la quota di riserva, ma si sottolinea che tale reintegrazione andava effettuata in natura, come si ricava dal complesso delle norme in tema di azione di riduzione.

La sentenza impugnata ha invece reintegrato l'attrice con l'attribuzione di una somma di denaro.

Invece, una volta ridotte le disposizioni testamentarie, alla legittimaria lesa andava riconosciuta la comproprietà di porzioni di beni o di quote ideali sui beni oggetto delle disposizioni lesive, occorrendo, se del caso, assicurare la



restituzione degli immobili o delle quote, nella parte che eccedevano la disponibile.

Ulteriore conseguenza dell'errore commesso è che sulle somme attribuite alla controparte siano stati riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione, assicurando in tal modo un incremento delle somme che non trova corrispondenza in un incremento di valore dei beni immobili sottoposti a riduzione.

Analogo contenuto presenta il secondo motivo del ricorso incidentale di Filipponi Giuseppina Laura Franca che denuncia la violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., nonché degli artt. 553, 554, 558, 560, 561, 713 e ss., e 720 c.c., con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, essendo stata accolta la richiesta dell'attrice avanzata solo in appello di vedere reintegrata in denaro la propria quota di legittima, essendo invece necessario procedere alla reintegra mediante l'attribuzione di beni in natura.

5.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati quanto alla denuncia della violazione delle norme in tema di corretta individuazione delle modalità di reintegra della quota di riserva lesa per effetto delle disposizioni testamentarie.

Una volta esclusa la ricorrenza della violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, non potendosi reputare che la sollecitazione ad ottenere la reintegra della lesione in denaro sia domanda nuova rispetto alla iniziale richiesta di conseguire comunque in maniera integrale la quota di riserva prevista per legge, colgono nel segno le censure nella parte in cui rilevano l'erroneità della decisione del giudice di appello di provvedere al ristoro del diritto di riserva dell'attrice mediante l'attribuzione di una somma di denaro.



Questa Corte già in passato ha affermato che (Cass. n. 1079/1970) nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzi tutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all'attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l'asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell'apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno. Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'*aestimatio rei*, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che detta *aestimatio* deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua.

Più di recente è stato sottolineato come (Cass. n. 22097/2015) una delle differenze più significative tra la collazione e l'azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest'ultima obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore, sicché (cfr. Cass. n. 28196/2020) se la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, e può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella

divisione proporzioni uguali, ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore.

Trattasi di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accolga l'azione di riduzione che determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (ove per ipotesi, la disposizione testamentaria debba essere ridotta al fine di assicurare al legittimario il recupero di una lesione pari a 10 ed il bene oggetto della disposizione valga 30, sul bene stesso verrà ad determinarsi una comunione che vede il legittimario titolare della quota di un terzo ed il beneficiario della residua quota dei due terzi).

Tale conclusione trova poi il conforto dell'art. 560 c.c. che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali (per l'ipotesi di concorso di richieste di attribuzione del bene)



specificamente individuati dal secondo comma ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c.

E' pur vero che la giurisprudenza si è occupata anche dell'ipotesi di reintegra della quota del legittimario in denaro (cfr. da ultimo Cass. n. 5230/2016), ritenendo che in tal caso l'obbligazione abbia natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell'asse, ma ciò presuppone che la reintegra in denaro o sia frutto di una concorde volontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c.

Ma ove non ricorrano tali condizioni, resta fermo che l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentaria lesiva non abbia ad oggetto singoli beni) oppure nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato ovvero di *institutio ex re certa* o di apporzionamento nell'ambito della divisione del testatore), e quindi la reintegra in natura.

Ritiene il Collegio di dover quindi assicurare continuità a quanto di recente affermato da Cass. n. 16515/2020, che ha ribadito che la reintegrazione, in linea di principio, va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. E' pur vero che tale affermazione viene di norma compiuta a tutela del diritto del legittimario, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito (Cass. n. 24755/2015; n. 5320/2016; n. 6709/2010), ma ciò non toglie che la osservanza della regola possa essere pretesa anche dal



soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura, e ciò soprattutto nel caso, che prospetta la censura in esame, in cui, per effetto dell'andamento del mercato immobiliare, quest'ultimo abbia subito una fluttuazione in negativo, che renda quindi la reintegra in denaro svantaggiosa rispetto all'ipotesi in cui la reintegra sia realizzata in natura.

La corte d'appello non si è attenuta a tali principi, in quanto, una volta determinata la misura della lesione, avrebbe dovuto verificare in via prioritaria se sussistevano le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni del relictum o delle disposizioni ridotte occorrenti a questo fine (Cass. n. 2006/1967), non potendo procedere direttamente alla reintegra in denaro.

6. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 62, 112, 115, 116, 194 e 195 c.p.c., nonché degli artt. 556 e 747 c.c., con omesso esame (motivazione inesistente o apparente, in quanto fondata su affermazioni fra loro contrastanti ed inconciliabili) circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto alla mancata valutazione del valore di un cespite alla data di apertura della successione.

Si deduce che la legge impone la riunione fittizia con l'inclusione di tutti i beni appartenenti al de cuius al momento della sua morte, e che tra questi beni vi erano anche i terreni in Porto Torres località Balai, mappali 639, 640, 11 e 256.

In vita della de cuius, il Comune ne aveva mutato la classificazione urbanistica, come appunto evidenziato dalla stessa sentenza, atteso che erano stati, con delibera n. 110 del



1996, riclassificati da beni in zona C1 a beni in zona H di salvaguardia.

La stessa delibera però prevedeva che all'acquisizione di tali aree si sarebbe provveduto, privilegiando, ove possibile, avuto riguardo alla disponibilità di beni comunali ed al consenso di privati, forme di permuta con aree edificabili comunali.

Assume la ricorrente che quindi sin dal 1996 in favore della defunta era stato costituito un diritto ad ottenere da parte del Comune, a compensazione della perduta edificabilità dei terreni, altre aree utilizzabili in chiave edificatoria. La sentenza impugnata ha però escluso che nella stima del bene potesse tenersi conto di tale potenzialità, e ciò sul presupposto che l'attrice Paolinelli Mirella non rientrava tra i proprietari del comparto 6 ex zona C, che nel 2009 avevano fatto istanza al Sindaco di dare avvio all'accordo per la permuta, e senza che nemmeno vi fosse la prova che i terreni rientrassero nel detto comparto, così che i beni andavano valutati come privi di attitudine edificatoria.

Tale conclusione si assume però essere erronea, atteso che con due delibere (la n. 47/2010 e la n. 29/2010, entrambe prodotte in atti in appello), il Comune aveva confermato la sua disponibilità ad indennizzare i proprietari dei fondi riclassificati, il che rende irrilevante che Paolinelli Mirella non avesse ancora allo stato inteso avvalersi di tale facoltà.

Ne deriva che, quindi, la stima dei beni in questione doveva tenere conto anche del vantaggio derivante dalla possibilità della permuta, possibilità che era già insita nel patrimonio della de cuius alla data di apertura della successione.

Analogo contenuto presenta il terzo motivo del ricorso incidentale di Filipponi Giuseppina Laura Franca.



I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono, ad avviso del Collegio, fondati quanto alla violazione degli artt. 556 e 747 c.c. e del vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Ancorché i giudici di appello abbiano correttamente richiamato il principio affermato da Cass. n. 24711/2009, secondo cui ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell'asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal "de cuius" va calcolato al momento dell'apertura della successione, così che a tal fine, l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico, risultando invece irrilevanti le vicende successive quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del Comune (nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva calcolato il valore di un immobile donato tenendo presente l'incremento conseguente alla mutazione di destinazione, da agricola a industriale, in conseguenza di un piano per gli insediamenti produttivi già adottato al momento di apertura della successione ma approvato solo successivamente), tuttavia lo stesso non è stato correttamente applicato nella vicenda in esame.

Costituisce, infatti, principio altrettanto ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui (cfr. Cass. n. 1901/1963) nella formazione delle quote tra i condividenti deve tenersi conto dell'incidenza che può avere sul valore del fondo anche la sola eventualità di espropriazione connessa all'inclusione dell'area nello schema di un piano regolatore approvato dal consiglio comunale.



Analogamente è stato ritenuto che (Cass. n. 55/1998), ancorché ai fini della divisione, occorra considerare l'incremento del valore di un bene per effetto di una procedura espropriativa per pubblica utilità in corso, ed è pertanto legittimo il ragguglio del valore del relativo cespite all'indennità normativamente dovuta (art. 5 bis, legge 8 agosto 1992 n. 359), pur in mancanza ancora del provvedimento ablatorio.

Inoltre, e con specifico riferimento alla collazione, che del pari impone la stima dei beni donati alla data di apertura della successione, è stato affermato che il valore del bene deve tenere conto anche del contributo di ricostruzione di cui alla legge n. 219/1981, sempre che il corrispondente diritto fosse già maturato alla morte della de cuius (Cass. n. 645/2003).

In senso conforme si veda Cass. n. 20041/2016, secondo cui la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all'apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell'apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un'attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all'arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res "donate" e, pertanto, non ne condivide la disciplina.



La sentenza impugnata si è limitata a prendere atto di quella che era l'attuale classificazione urbanistica dei terreni caduti in successione, ma senza considerare, anche gli ulteriori effetti derivanti dal mutamento di classificazione urbanistica, quali ad esempio quello concernente l'impegno del Comune di favorire la permuta delle aree riclassificate con diverse aree edificabili nella disponibilità dell'ente locale.

La chance edificatoria che la delibera comunale del 3 dicembre 1996 accordava ai proprietari delle aree riportate in zona H, ancorché non ancora concretizzatasi alla data di apertura della successione, costituisce, per il potenziale incremento di valore patrimoniale, un elemento sicuramente idoneo ad incidere sulla stima dei terreni oggetto di causa e che andava sicuramente presa in esame in vista della stima.

Né poteva di per sé rivestire carattere risolutivo l'argomento speso in sentenza secondo cui tra i richiedenti la permuta del 2009 non vi fosse anche Paolinelli Mirella, cui i terreni sono stati assegnati, non potendo la successiva inerzia di colui che poi sia divenuto titolare esclusivo del bene per attribuzione testamentaria, incidere sui criteri di valutazione dei beni da condurre sulla base del valore di mercato (indubbiamente suscettibile di essere influenzato anche dalle potenzialità di maggiore sfruttamento economico, per effetto delle scelte urbanistiche comunali) quale determinato al momento della morte della de cuius.

Inoltre, la conclusione che si trae dalla lettura della sentenza gravata, secondo cui non avendo Paolinelli Mirella richiesto la permuta nel 2009, insieme agli altri comproprietari dei beni del comparto 6 ex zona C, ormai risulterebbe preclusa la possibilità di poter beneficiare della disponibilità alla permuta manifestata dal Comune, omette di esaminare i fatti, connotati in tale ottica



da decisività, rappresentati dalle delibere comunali sopra ricordate del 2010, secondo cui anche a tale ultima data sarebbero rimasta intatta la possibilità di fruire della permuta.

I motivi vanno quindi accolti.

7. Il primo motivo del ricorso incidentale di Filipponi Giuseppina Laura Franca denuncia la nullità del procedimento e della sentenza di appello per la violazione degli artt. 137, 138, 139, 149, 159, 160, 161, 162, 163 bis, 164, 171, 291, 347 e 359 c.p.c. in riferimento alla nullità della notificazione dell'atto di appello.

Si deduce di essere venuta a conoscenza del giudizio di appello solo allorché le è stato intimato il pagamento in favore di Paolinelli Mirella della somma dovuta a titolo di reintegra della quota di legittima, e ciò in quanto l'atto di appello della stessa Paolinelli Mirella, a seguito della rinnovazione, le era stato notificato nel 2012 nel Comune di Porto Torres, ove la parte non risiedeva più sin dal 2/7/2009, giusta certificazione anagrafica.

Il motivo di ricorso incidentale che risulta essere stato tempestivamente rivolto solo nei confronti di Paolinelli Mirella, essendo per quanto sopra esposto inammissibile l'analogha censura tardivamente proposta anche nei confronti di Paolinelli Pericle e Paolinelli Elisabetta, a seguito della proposizione del ricorso incidentale di questi ultimi, è però evidentemente privo di fondamento.

Come si ricava dal controricorso - le cui affermazioni trovano riscontro negli atti di causa, il cui accesso è consentito al giudice di legittimità essendo denunciato un error in procedendo - l'atto di appello autonomamente proposto da Paolinelli Mirella (e poi riunito a quello separatamente avanzato dai figli di Paolinelli Antonio) era stato inizialmente notificato



alla ricorrente incidentale in Porto Torres alla via Rosmini n. 5, ma con esito negativo, essendo la destinataria risultata sconosciuta al civico (come da avviso di ricevimento postale del 31/5/2012).

La notifica è stata poi rinnovata in data 15 giugno 2012, sempre a mezzo posta, ma al diverso indirizzo di Porto Torres via Mare n. 2.

Dall'avviso di ricevimento risulta però che in tale seconda occasione l'atto è stato consegnato a mani proprie della destinataria, il che rende evidente l'infondatezza del motivo in esame.

Infatti, ancorché il luogo ove è stata effettuata la notifica non costituisca quello di residenza anagrafica della Filipponi (e che a detta della controricorrente era invece il luogo di lavoro o di dimora abituale dell'appellata), rileva il principio secondo cui (cfr. Cass. n. 3284/1974) la notificazione a mani proprie del destinatario, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario ha la normale residenza o il domicilio, è perfettamente valida, avendo raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del soggetto l'atto notificato, posto che il riferimento ai criteri della residenza, domicilio, dimora, è rilevante nell'ipotesi che la notificazione non abbia avuto luogo in mani proprie (conf. Cass. n. 9527/2018; Cass. n. 2323/2000; Cass. n. 1887/2006).

8. L'ordine logico delle questioni impone poi la previa disamina, rispetto al quarto motivo del ricorso principale, del motivo di cui al ricorso incidentale di Filipponi Cristiano Pericle Manlio e Filipponi Elisabetta Bruna Agostina, i quali denunciano la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 194 e 201 c.p.c., quanto al riconoscimento dei debiti ereditari che avrebbero inciso ai fini del calcolo della quota di legittima.

Si deduce che la Corte d'Appello ha ritenuto dimostrato il credito vantato dalla convenuta Paolinelli Maria Fanny, senza che però ne fosse stata offerta la prova.

Manca la dimostrazione che i lavori fossero stati eseguiti per conto della convenuta e che la stessa ne avesse sostenuto i costi.

Inoltre, anche i documenti presi in esame dal giudice di appello non confortano la sua valutazione, avendo poi ritenuto attendibili le risultanze della CTU, di cui era stata eccepita la nullità

Analoghi errori sono stati poi commessi quanto al riconoscimento dei debiti ereditari diversi da quelli asseritamente derivanti dai lavori di ristrutturazione dell'albergo.

Il motivo deve essere disatteso.

La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo



probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016; Cass. S.U. n. 20867/2020).

La censura formulata, lungi dall'individuare una violazione delle regole di riparto dell'onere della prova, mira piuttosto a contestare, in maniera non consentita in sede di legittimità, il concreto apprezzamento delle risultanze probatorie come operato dal giudice di appello, aspirando quindi ad una nuova valutazione di merito da parte di questa Corte, cui però tale compito è precluso.

In disparte il rilievo per cui, ai fini della correttezza delle operazioni di riunione fittizia, non è necessario stabilire se creditrice nei confronti della de cuius fosse la stessa Paolinelli Fanny Maria, come appunto opinato in sentenza, ovvero il diverso soggetto che abbia sostenuto i costi per la ristrutturazione dell'albergo, posto che anche in tal caso si sarebbe al cospetto di un debito dell'eredità che andrebbe detratto dal relictum, secondo le regole poste dall'art. 556 c.c. incidendo quindi in ogni caso sulla determinazione della quota di riserva vantata dai ricorrenti incidentali, i giudici di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, hanno evidenziato che effettivamente l'albergo interessato dai lavori di ristrutturazione versava in precarie condizioni di manutenzione, che i lavori stessi erano stati eseguiti allorché la

de cuius era ancora in vita, venendo quindi a trarre vantaggio dalla loro esecuzione, ed essendo quindi tenuta a sostenerne i costi (e ciò senza che rilevi che gli stessi siano stati materialmente sopportati dalla convenuta ovvero dalla società conduttrice di cui era comunque socia ed amministratrice).

La documentazione versata in atti al fine di offrire la prova dell'esecuzione dei lavori e del loro importo economico è stata poi sottoposta al vaglio dell'ausiliario d'ufficio, che ha ritenuto congrui i costi esposti nella scheda riepilogativa, il che consente di escludere che il debito ereditario sia stato riconosciuto sulla sola base di un riepilogo delle fatture, stante la valutazione in chiave tecnica offerta da parte dell'ausiliario.

Appare poi del tutto generica l'affermazione circa la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, posto che il motivo si limita a riferire dell'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità da parte del giudice di appello, senza però peritarsi né di illustrare quale fosse la causa della nullità né di evidenziare specificamente quale sia l'errore commesso dal giudice nel rigettare l'eccezione di nullità, alla luce delle motivazioni spese a pag. 7 della sentenza impugnata.

Del pari si rivelano come critiche di merito, e come tali inammissibili in sede di legittimità, le censure indirizzate al riconoscimento di altri debiti ereditari.

Quanto all'unica argomentazione, munita di un sufficiente connotato di specificità, e che attinge il riconoscimento come debito ereditario del pagamento della tassa di successione da parte della convenuta Paolinelli Maria Fanny, risulta incensurabile la motivazione della Corte distrettuale che ha affermato essere debito ereditario quello sostenuto per la denuncia di successione, e ciò anche alla luce del fatto che l'importo versato è commisurato ad un valore dell'asse, quale

risultante dalla denuncia di successione, rivelatosi inferiore rispetto a quello effettivo.

Né appare idonea a confutare tale conclusione la motivazione invece spesa dal Tribunale, per cui non vi era prova che il pagamento della tassa di successione da parte della convenuta fosse stato effettuato anche nell'interesse di tutti i condividenti, trattandosi di affermazione che contrasta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 22426/2014) sussiste la solidarietà dei coeredi con riferimento all'imposta di successione (conf. Cass. n. 18451/2016).

9. L'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale di Filipponi Giuseppina Laura Franca, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, e la necessità di una nuova decisione in sede di rinvio, implica poi evidentemente l'assorbimento del quarto motivo del ricorso principale con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quanto alla condanna di Paolinelli Maria Fanny al rimborso delle spese del doppio grado, pur in presenza di una situazione di soccombenza reciproca, essendo stato accolto l'appello incidentale relativo al riconoscimento dei debiti ereditari.

10. In accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale di Paolinelli Maria Fanny e Filipponi Alessandro Luigi e di quello incidentale di Filipponi Giuseppina Laura Franca, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.



11. Poiché il ricorso incidentale proposto da Paolinelli Cristiano Pericle Manlio e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina è rigettato ed i ricorsi incidentali proposti da Paolinelli Mirella e Filipponi Giuseppina Laura Franca, a seguito della proposizione del ricorso incidentale da parte di Paolinelli Cristiano Pericle Manlio e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina, sono dichiarati inammissibili, essendo stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei detti ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ^o dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale proposto da Paolinelli Maria Fanny e Filipponi Alessandro Luigi e di quello incidentale proposto da Filipponi Giuseppina Laura Franca; rigetta il primo motivo del ricorso principale proposto da Paolinelli Maria Fanny e Filipponi Alessandro Luigi e di quello incidentale proposto da Filipponi Giuseppina Laura Franca; rigetta il ricorso incidentale proposto da Paolinelli Cristiano Pericle Manlio e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da Paolinelli Mirella e Filipponi Giuseppina Laura Franca, a seguito della proposizione del ricorso incidentale da parte di Paolinelli Cristiano Pericle Manlio e Paolinelli Elisabetta Bruna Agostina;

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorsi incidentali rigettati e dichiarati inammissibili a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione Civile, in data 8 settembre 2021.
